Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 163 del 13 luglio 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 13 luglio 1988 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 62

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1988, n. 261.

Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative alla individuazione delle caratteristiche nonché alle modalità di applicazione dei contrassegni da apporre sugli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami degli aspiranti conducenti.

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1988, n. 262.

Norme di attuazione degli articoli 8, comma 1, e 16, commi 2 e 3, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative all'approvazione dei programmi d'esame per il conseguimento, l'estensione di validità o la revisione delle patenti di guida per le diverse categorie di veicoli a motore.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1988, n. 263.

Norme di attuazione degli articoli 4, comma 8, e 16, commi 2 e 3, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida.

SOMMARIO

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1988, n. 261.

Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative alla individuazione delle caratteristiche nonché alle modalità di applicazione dei contrassegni da apporre sugli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami degli aspiranti conducenti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n. 111, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1988, che sostituisce il primo e secondo comma dell'art. 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 con cui viene stabilito che gli autoveicoli utilizzati per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni le cui caratteristiche e modalità sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

I veicoli per le esercitazioni e gli esami di guida per aspiranti conducenti devono essere muniti nella parte anteriore e posteriore di un contrassegno in materiale retroriflettente di forma quadrata di lato di 30 cm, recante la lettera P dell'alfabeto maiuscola, di colore nero, su fondo di colore bianco.

La lettera P dovrà avere un'altezza pari a due terzi delle dimensioni del contrassegno e lo spessore di mm 8.

Art. 2.

Per gli autoveicoli facenti parte del parco veicolare delle autoscuole o dei centri d'istruzione tale contrassegno deve essere sostituito da un pannello recante la scritta SCUOLA GUIDA di materiale retroriflettente nero su fondo bianco.

Il pannello anteriore è costituito da un rettangolo ad angoli arrotondati di mm 400 per mm 100 e le lettere devono avere l'altezza di mm 80 e lo spessore di mm 7.

Il pannello posteriore è costituito da un rettangolo, ad angoli arrotondati di mm 600 per mm 150 con lettere nere su fondo bianco retroriflettente di altezza pari a mm 100 e di spessore pari a mm 10.

Il presente decreto, con allegato il disegno del modello del contrassegno «P» e del pannello SCUOLA GUIDA, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 30 maggio 1988

Il Ministro: SANTUZ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Il disegno del modello del contrassegno «P» e del pannello SCUOLA GUIDA, allegato al presente decreto, è riprodotto nella pagina seguente.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo e alle premesse:

Il comma 1 dell'art. 6 della legge n. 111/1988 (*Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale*) sostituisce i commi primo e secondo dell'art. 83 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959 con i seguenti:

«A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

Per gli aspiranti all'ottenimento della patente per la guida di motoveicoli non si applicano le norme di cui al comma precedente.

Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida debbono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica P. Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta scuola guida. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate con decreto del Ministro dei trasporti».

nero
bianco
20cm
30cm.
8mm
30cm.

lettere di altez.80mm
spessore di 7mm.
SCUOLA GUIDA
100mm
bianco
400mm.

lettere di altez.100mm.
spessore di 10 mm.
bianco
SCUOLA GUIDA
150mm.
600 mm

88G0300

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1988, n. 262.

Norme d'attuazione degli articoli 8, comma 1, e 16, commi 2 e 3, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative all'approvazione dei programmi d'esame per il conseguimento, l'estensione di validità o la revisione delle patenti di guida per le diverse categorie di veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 16, commi 2 e 3, della predetta legge, con il quale è data facoltà al Ministro dei trasporti di emanare decreti di modifica, tra l'altro, dell'art. 498 del regolamento per l'esecuzione del testo unico di cui sopra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto l'allegato II alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE;

Considerata la necessità di provvedere preventivamente all'aggiornamento del personale docente e di quello esaminatore nonché all'adeguamento delle strutture di supporto occorrenti per i necessari adempimenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i programmi d'esame per il conseguimento, l'estensione di validità o la revisione delle patenti di guida per le diverse categorie di veicoli a motore, riportati nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Con successivi decreti saranno determinate la decorrenza dell'applicazione dei nuovi programmi d'esame e le modalità di svolgimento degli esami.

3. Con la medesima decorrenza detti programmi sostituiscono quelli di cui all'art. 498 del regolamento per l'esecuzione del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 6 giugno 1988

Il Ministro: Santuz

Visto, *il Guardasigilli:* Vassalli

Allegato

PROGRAMMI D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA

1. — Prova di teoria

1 - a) *Conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale:*

Denominazioni topografiche stradali - Segnaletica verticale - Segnaletica orizzontale - Segnali manuali degli agenti preposti al traffico - Segnali luminosi di circolazione - Precisazione dei pericoli connessi al mancato rispetto della segnaletica e precisazione delle manovre che possono essere effettuate in presenza di ciascun segnale o della segnaletica orizzontale e delle modalità di effettuazione delle stesse nonché di quelle vietate.

Doveri in genere del conducente nell'uso della strada: rispetto delle norme di comune prudenza, senso di civismo, rispetto degli altri utenti della strada, pericolo ed intralcio per la circolazione, inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, protezione dell'ambiente.

Conoscenza ragionata, con precisazione dei pericoli connessi al loro mancato rispetto, delle norme di comportamento relative in particolare a: velocità e suoi limiti - distanza di sicurezza, mano da tenere - comportamento ai crocevia - precedenze - sorpassi - arresto - fermata - sosta - parcheggio - partenza - cambio corsia e direzione - ingombro della carreggiata - circolazione sulle autostrade e strade extraurbane riservate agli autoveicoli e motoveicoli - uso degli occhiali o di altri apparecchi durante la guida - uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e abbaglianti, degli indicatori di direzione, dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi di veicolo fermo - funzione dei catadiottri - dispositivi di illuminazione della targa.

Comportamento in presenza di convogli militari, cortei, ecc. - obblighi verso funzionari ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme di circolazione - possesso dei documenti di guida - durata, conferma di validità, revisione, sospensione e revoca della patente di guida.

1 - b) *Nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative:*

Comportamento dell'uomo - condizioni del veicolo - condizioni della strada - organizzazione del traffico - segnaletica - conseguenze degli incidenti stradali - controllo periodico delle condizioni generali degli organi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale - uso del veicolo adeguato alle sue caratteristiche - comportamento

adeguato alle condizioni fisiche del conducente, alle condizioni della strada, a quelle meteorologiche, del traffico o del veicolo - responsabilità civile e penale connessa al sinistro stradale - assicurazione obbligatoria: contratto e documenti assicurativi.

Pneumatici con battistrada eccessivamente usurato - pneumatici con pressioni differenti - fianchi dei pneumatici con lesioni - ammortizzatori scarichi - freni squilibrati.

Fattori che possono diminuire la vigilanza e l'idoneità fisica e psichica del conducente - stanchezza per guida prolungata - stato di ebbrezza (alcool, stupefacenti) - stati di ipnosi (medicinali) - stato emotivo (ansia, fretta, rabbia, dolore, ecc.) pasti abbondanti o con cibi pesanti - mancata areazione dell'abitacolo (fermo, poco ricambio aria, ecc.).

Fattori cause più frequenti di incidenti stradali dovute alle condizioni della strada.

Fondo ghiacciato - fondo scivoloso a causa delle prime piogge su fondo asciutto - fondo coperto di foglie, di pietrisco - entrata ed uscita da galleria - nebbia fitta o a banchi - abbagliamento da sole - acquaplaning.

Fattori di sicurezza concernenti il carico del veicolo e le persone trasportate: conseguenze dello spostamento del carico - carico trasportabile - numero di persone trasportabili - uso delle cinture di sicurezza (escluso patente categ. A) - trasporto bambini - uso del casco (patente categ. A).

Conoscenza delle norme relative al comportamento del conducente in caso d'incidente - protezione del veicolo - spostamento dello stesso - segnalazione ai veicoli che sopraggiungono - soccorso agli infortunati - chiamata soccorso medico - chiamata polizia - individuazione persone e mezzi coinvolti - individuazione testimoni.

1 - c) *Nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza delle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche:*

Scala delle urgenze: assolute, 1° e 2° grado - codice di comportamento del soccorritore - incoscienza e trauma cranico (segni, interventi, posizione di sicurezza) - stato di shock (segni, interventi, posizione di sicurezza) - emorragie (interne, esterne, trattamenti) - lesioni dell'apparato respiratorio (segni, interventi, posizione di sicurezza) - lesioni alla gabbia toracica (segni, trattamenti) - arresto respiratorio (segni, trattamenti) - ustioni (segni, trattamenti) - lesioni dell'apparato locomotore (distorsioni, fratture, trattamenti) - frattura della colonna vertebrale (segni, trattamenti) - come riconoscere se l'infortunato è in vita - comportamento in presenza di fumo e fiamme - obbligo anche per i conducenti non coinvolti di prestare soccorso.

1 - d) *Nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti:*

Dispositivi di equipaggiamento: segnalazione visiva e illuminazione, specchi, segnalazione acustica, silenziatori, organi di traino (escluso patenti cat. A).

Pneumatici: struttura, marcatura, velocità massima ammessa, capacità di carico, uso, gonfiaggio, battistrada (usura, cause, inconvenienti) - dispositivi di frenatura (funzionamento, uso, manutenzione, guasti e conseguenti pericoli per la circolazione) - conoscenza sommaria del motore (distribuzione, alimentazione, accensione, lubrificazione, raffreddamento) e degli organi di trasmissione (innesto a frizione, cambio di velocità, differenziale) - conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo ed alla tempestività delle riparazioni da effettuare.

I pericoli connessi ad una cattiva sistemazione del carico ed al posizionamento di oggetti spigolosi (sporgenze interne, sporgenze esterne).

Cinture di sicurezza e loro uso (escluso patenti categ. A) - sistemi di ritenuta per bambini e loro uso (escluso patenti categ. A) - uso economico del veicolo, risparmio energetico.

Significato delle spie: interventi conseguenti.

Per il conseguimento delle patenti C - D - E, il programma è integrato dai seguenti argomenti:

1 - e) *Conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene chiesta l'abilitazione alla guida:*

Pesi massimi e sagoma limite - Norme relative alle ore di lavoro ed ai periodi di riposo - Cronotachigrafo - Paraincastro - Estintori.

1 - f) *Conoscenza del funzionamento e della manutenzione semplice degli organi essenziali e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza:*

Freni - trasmissione (frizione - cambio - differenziale) - motore (distribuzione - alimentazione - accensione - lubrificazione - raffreddamento) - sospensioni - organi di direzione. Cognizioni pratiche dei più comuni inconvenienti o guasti che si verificano nell'autoveicolo, sulla maniera di individuare e precisare le cause di essi e sulla maniera di eliminarle, sulle normali operazioni di manutenzione e sulle riparazioni o revisioni che si effettuano agli organi del veicolo.

2. — PROVA PRATICA DI GUIDA

2 - a) *Padronanza del veicolo:*

Le principali manovre che il candidato deve eseguire per provare di avere la padronanza del veicolo sono le seguenti: Partenza in salita - Veicoli delle sole categorie B,

C, D ed E: retromarcia e svolta con retromarcia - Frenatura e arresto a diverse velocità, compresa la frenata di emergenza, se le condizioni della strada e della circolazione lo permettono - Veicoli delle sole categorie B, C, D ed E: stazionamento in obliquo, stazionamento in pendio, in salita o in discesa - Inversione di marcia in uno spazio limitato - Veicoli della sola categoria A; marcia a bassa velocità.

2 - b) *Comportamento in circolazione:*

Ci si deve accertare soprattutto che il candidato: Mantenga il veicolo nella parte della carreggiata in cui deve essere - Effettui correttamente le svolte a destra ed a sinistra - Esegua correttamente le manovre di cambio di corsia e di cambio di direzione agli incroci - Stia attento alla circolazione - Si comporti correttamente agli incroci, tenendo debitamente conto di tutti i movimenti degli altri utenti della strada, in particolare delle precedenze - Adatti la velocità alle circostanze - Utilizzi gli specchietti retrovisori - Segnali correttamente le manovre che intende fare - Sappia far funzionare correttamente i dispositivi d'illuminazione del veicolo, i dispositivi avvisatori e gli altri dispositivi ausiliari - Guidi con la debita prudenza e i debiti riguardi nei confronti dei pedoni e degli altri utenti della strada - Si comporti correttamente con i veicoli di trasporto pubblico - Rispetti i segnali luminosi della circolazione e le istruzioni degli agenti autorizzati che regolano la circolazione - Reagisca adeguatamente ai segnali previsti dalla regolamentazione che fanno gli altri utenti della strada - Rispetti la segnaletica stradale, i segnali stradali ed i passaggi pedonali - Mantenga una distanza sufficiente tra il suo veicolo ed il veicolo che lo precede o tra il suo veicolo ed i veicoli che circolano parallelamente - Esegua correttamente le manovre di sorpasso - Utilizzi correttamente la cintura di sicurezza quando il veicolo deve esserne dotato.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il comma 1 dell'art. 8 della legge n. 111/1988 (Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale) sostituisce l'art. 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959, con il seguente testo:

«Art. 85 (*Esame di idoneità*). — 1. Per ottenere la patente di guida occorre sostenere due prove d'esame consistenti in:

a) per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B;

1) prova di teoria concernente:

1-*a)* conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;

1-*b)* nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative;

1-*c)* nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche;

1-*d)* nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti;

2) prova pratica di guida, cui si può essere ammessi dopo il superamento della prova di teoria, concernente abilità alla guida padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione;

b) per la patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E, oltre a quanto previsto alla lettera *a)*:

1) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta la abilitazione alla guida;

2) conoscenza del funzionamento e della manutenzione sia degli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti, che di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza.

2. Gli esami, compresi quelli relativi alla revisione della patente di guida, sono effettuati da dipendenti appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Gli esami per il conseguimento delle patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adatti, sono effettuati anche da dipendenti di altri ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati, secondo le disposizioni vigenti.

4. Gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore della categoria C, compresi quelli per la revisione, possono essere effettuati anche dal personale di ruolo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, già abilitato alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposito corso di qualificazione professionale. Detto personale, per conservare le attribuzioni previste dall'abilitazione posseduta, dovrà frequentare appositi corsi di aggiornamento con esame-colloquio finale.

5. Gli esami sono effettuati secondo direttive e modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive CEE e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dalla competente amministrazione provinciale idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida; la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'articolo 82, comma primo.

9. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

10. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame».

— Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 16 della predetta legge n. 111/1988 è il seguente:

— Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della

sanità per gli articoli da 470 a 485. In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di *handicap*, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovrà altresì tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana i decreti relativi all'attuazione dell'allegato II e, di concerto con il Ministro della sanità, dell'allegato III alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE».

Note alle premesse:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 8 e dei commi 2 e 3 dell'art. 16 della legge n. 111/1988 si veda nelle note al titolo.

— L'art. 498 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme per la disciplina della circolazione stradale fissava i precedenti programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

— La prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE che tratta l'istituzione della patente di guida comunitaria è pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 375/1 del 31 dicembre 1980. L'allegato II è così formulato:

«REQUISITI MINIMI PER GLI ESAMI DI GUIDA

ESAME TEORICO

Forma.

1. La forma è scelta in modo da permettere di accertare che il candidato possieda la necessaria conoscenza ragionata dei problemi elencati ai punti 2 e 3 del presente allegato.

Contenuto.

2. Conoscenza ragionata della regolamentazione e, in particolare, dei regolamenti applicabili all'utilizzazione dei veicoli della categoria corrispondente al tipo di patente richiesto;

2.1. Conoscenza ragionata delle norme della circolazione stradale, della segnaletica e dei segnali stradali, e del loro significato;

2.2. Conoscenza elementare ragionata dei regolamenti tecnici sulla sicurezza dei veicoli in circolazione;

2.3. Conoscenza ragionata delle norme per il conducente, sempre che riguardino la sicurezza stradale, comprese, per i conducenti dei veicoli delle sole categorie C e D, le norme relative alle ore di lavoro e ai periodi di riposo;

2.4. Conoscenza ragionata delle norme che specificano in che modo il conducente debba comportarsi in caso di incidente.

3. Conoscenza ragionata di altri settori:

3.1. Conoscenza ragionata sufficiente dell'importanza dei problemi di sicurezza stradale e in particolare dei seguenti fattori d'incidente:

3.1.1. Pericoli della circolazione quali il pericolo delle manovre di sorpasso, la valutazione errata della velocità (effetti sulle distanze di frenatura e di sicurezza), l'influenza delle condizioni atmosferiche (neve, pioggia, nebbia, vento laterale, slittamento a causa della strada bagnata), il comportamento degli altri utenti della strada, in particolare persone anziane e bambini;

3.1.2. Fattori che possono diminuire la vigilanza e l'idoneità fisica e psichica del conducente, come la fatica, la malattia, l'alcole e altre droghe, ecc.;

3.1.3. Fattori di sicurezza concernenti il carico del veicolo e le persone trasportate;

3.2. Veicoli delle sole categorie A e B: conoscenza fondamentale degli elementi del veicolo essenziali per la protezione degli occupanti e per la sicurezza stradale, come i freni, i pneumatici, il livello dell'olio, le cinture di sicurezza, ecc.;

Veicoli delle sole categorie C, D e E: conoscenza del funzionamento e della manutenzione semplice dei suddetti elementi e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza;

3.3. Conoscenza delle misure da adottare eventualmente per soccorrere le vittime d'incidenti stradali.

ESAME PRATICO

Veicolo e suo equipaggiamento.

4. Se il candidato sostiene l'esame su un veicolo munito di cambio di velocità automatico, ciò deve essere indicato su ogni patente rilasciata in base a tale esame;

— Veicoli della categoria C: il peso massimo autorizzato non deve essere inferiore a 7.000 kg;

— Veicoli della categoria D: il numero di sedili non deve essere inferiore a 28 e la lunghezza del veicolo non deve essere inferiore a 7 m;

— Veicoli della categoria E: quando la motrice è della categoria C e se non si tratta di un semirimorchio, il rimorchio deve avere almeno due assi la cui distanza deve essere superiore a un metro.

Contenuto.

5. Padronanza del veicolo.

Le principali manovre che il candidato deve eseguire per provare di avere la padronanza del veicolo sono le seguenti:

5.1. partenza in salita;

5.2. Veicoli delle sole categorie B, C, D ed E: retromarcia e svolta con retromarcia;

5.3. Frenatura e arresto a diverse velocità, comprese la frenata di emergenza, se le condizioni della strada e della circolazione lo permettono;

5.4. Veicoli delle sole categorie B, C, D ed E: stazionamento in obliquo, stazionamento in pendio, in salita o in discesa;

5.5. Inversione di marcia in uno spazio limitato;

5.6. Veicoli della sola categoria A: marcia a bassa velocità.

6. Comportamento in circolazione.

Ci si deve accertare soprattutto che il candidato:

6.1. Mantenga il veicolo nella parte della carreggiata in cui deve essere;

6.2. Effettui correttamente le svolte a destra e a sinistra;

6.3. Esegua correttamente le manovre di cambio di corsia e di cambio di direzione agli incroci;

6.4. Stia attento alla circolazione;

6.5. Si comporti correttamente agli incroci, tenendo debitamente conto di tutti i movimenti degli altri utenti della strada, in particolare delle precedenze;

6.6. Adatti la velocità alle circostanze;

6.7. Utilizzi gli specchietti retrovisori;

6.8. Segnali correttamente le manovre che intende fare;

6.9. Sappia far funzionare correttamente i dispositivi d'illuminazione del veicolo, i dispositivi avvisatori e gli altri dispositivi ausiliari;

6.10. Guidi con la debita prudenza e i debiti riguardi nei confronti dei pedoni e degli altri utenti della strada;

6.11. Si comporti correttamente con i veicoli di trasporto pubblico;

6.12. Rispetti i segnali luminosi della circolazione e le istruzioni degli agenti autorizzati che regolano la circolazione;

6.13. Reagisca adeguatamente ai segnali previsti dalla regolamentazione che fanno gli altri utenti della strada;

6.14. Rispetti la segnaletica stradale, i segnali stradali e i passaggi pedonali;

6.15. Mantenga una distanza sufficiente tra il suo veicolo e il veicolo che lo precede o tra il suo veicolo e i veicoli che circolano parallelamente;

6.16. Esegua correttamente le manovre di sorpasso;

6.17. Utilizzi correttamente la cintura di sicurezza quando il veicolo deve esserne dotato.

Ordine di svolgimento delle parti dell'esame.

7. Possibilmente la parte dell'esame descritta al punto 5 deve aver luogo prima di quella descritta al punto 6.

Durata dell'esame.

8. La durata dell'esame e la distanza da percorrere devono essere sufficienti per le verifiche prescritte ai punti 5 e 6. La durata della parte dell'esame descritta al punto 6 dovrebbe superare 30 minuti, ma in nessun caso essere inferiore a 20 minuti.

Luogo dell'esame.

9. La parte dell'esame descritta al punto 5 può svolgersi su un terreno di prova speciale; in questo caso, criteri precisi devono essere stabiliti per misurare obiettivamente l'idoneità del candidato a manovrare il veicolo. La parte dell'esame prevista al punto 6 avrà luogo, possibilmente, su strade situate al di fuori degli agglomerati e su autostrade, nonché nella circolazione urbana».

88G0301

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1988, n. 263.

Norme di attuazione degli articoli 4, comma 8, e 16, commi 2 e 3, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative ai requisiti psicofici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4, comma ottavo, della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394;

Visto l'art. 16, commi secondo e terzo, della predetta legge, con il quale è data facoltà al Ministro dei trasporti di emanare decreti di modifica, tra l'altro, degli articoli da 470 al 485 del regolamento per l'esecuzione del testo unico di cui sopra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'allegato III alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE;

Considerata la necessità di provvedere ad adeguare la normativa in materia di requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione delle patenti di guida a quella fissata dalla suindicata direttiva comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 470 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente:

«Art. 470 *(Requisiti generali fisici, psichici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida)*. — Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, risulti essere esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con l'indicazione dei precedenti morbosi di cui ai successivi commi.

I medici di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose sotto elencate.

La constatazione obiettiva, corredata delle indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, consente al medico visitatore di rilasciare il certificato di idoneità quando egli ritenga che le malattie fisiche o psichiche, le deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali constatate, di cui ai successivi commi, non possano comunque pregiudicare la sicurezza di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'art. 4, comma quarto della legge 18 marzo 1988, n. 111, la quale indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.

1 - *Affezioni cardio-vascolari.*

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie *C, D, E.*

2 - *Diabete.*

La patente di guida non deve essere rilasciata, né confermata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della guida. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente di guida può essere rilasciata o confermata a candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.

3 - *Malattie endocrine.*

In caso di disturbi endrocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale che potrà avvalersi della consulenza di un sanitario appartenente alle strutture pubbliche.

4 - *Malattie del sistema nervoso.*

La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti colpiti da:

a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;

b) malattie del sistema nervoso periferico;

c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione nei casi *a)*, *b)* e *c)* sopracitati, a seguito dell'esito di visita specialistica eseguita presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati debbono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;

d) epilessia. La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medico locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fudicia o da un sanitario appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

5 - *Malattie psichiche.*

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano o affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso, avvalendosi, se del caso, della consulenza di uno specialista appartenente ad una specifica struttura pubblica.

La commissione medica locale terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

6 - *Sostanze psicoattive.*

La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli.

Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma.

La commissione medica locale terrà in debito conto e valuterà con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

7 - *Malattie del sangue.*

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale la quale potrà avvalersi del parere dei medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

8 - *Malattie dell'apparato uro-genitale.*

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità».

Art. 2.

L'art. 471 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 955, è sostituito dal seguente:

«Art. 471 *(Efficienza degli arti).* — Non possono conseguire o confermare la normale patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche e/o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche e/o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza e/o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi».

Art. 3.

L'art. 472 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente:

«Art. 472 *(Requisiti visivi).* — Per conseguire, o confermare o per la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare. Per conseguire o confermare la patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di refrazione tra le due lenti non può essere del pari superiore a tre diottrie. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio il grado di refrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di refrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli di valori diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi, che il conducente deve avere sempre con se durante la guida. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto la clausola di cui sopra non deve essere rispettata ed il conducente deve portare un secondo paio di lenti a contatto di riserva. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate né confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di refrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere da parte della commissione medica locale esami della vista a periodi non superiori a due anni al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni».

Art. 4.

L'art. 473 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre

1976, n. 995 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984. n. 202 è sostituito dal seguente:

«Art. 473 *(Requisiti uditivi)*. — Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 marzo 1988, n. 111. Per conseguire, confermare e per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi».

Art. 5.

L'art. 474 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente:

«Art. 474 *(Tempi di reazione)*. — Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E e C speciale occorre avere tempi di reazione, in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione».

Art. 6.

L'art. 475 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 e sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente:

«Art. 475 *(Requisiti psicofisici per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale ed accertamento medico)*. — Per conseguire il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD occorre possedere, in aggiunta ai requisiti psicofisici indicati negli articoli precedenti per la patente delle categorie C e D, in particolare, un visus naturale pari a dieci decimi in ciascun occhio da raggiungersi senza correzione di lenti o protesi endooculari. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB sono richiesti gli stessi requisiti psicofisici previsti per il conseguimento della patente di categoria B. L'accertamento dei requisiti di cui all'art. 79, terzo comma, lettera *b)* del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sostituito dall'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e sostituito dall'art. 1, comma secondo, della legge 18 marzo 1988, n. 111 dovrà essere eseguito dalle commissioni mediche locali che si potranno avvalere caso per caso delle consulenze specialistiche delle strutture pubbliche relativamente alle diverse patologie eventualmente riscontrate. I requisiti psicofisici i psicotecnici richiesti sono gli stessi previsti per la conferma delle patenti possedute».

Art. 7.

Gli articoli 482, 483 e 485 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituiti dagli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 nonché l'art. 484 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, sono abrogati.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel presente decreto relative ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione delle categorie di patente di guida entrano in vigore a partire dal 1° ottobre 1988.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 23 giugno 1988

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 111/1988 è il seguente:

«Art. 4. — 1. L'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è sostituito dal seguente:

"Art. 81 *(Requisiti fisici e psichici per la patente di guida).* — 1. Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale e territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio.

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

4. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psico-tecniche è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici;

b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza, autocarri, di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici;

c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;

d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

5. Avvverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fino a che non sarà diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 91, tredicesimo comma, numero 1).

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera *a)*, il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti:

a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera *a)* del citato comma 4 nonché, sempre in questa ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con altresì l'intervento, ove richiesto dall'interessato, di un medico di sua fiducia.

9. Il decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di *handicap*, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di *handicap*".

2. In attesa della adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 della presente legge, restano ferme le disposizioni attuative di cui all'ultimo comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 111/1988 è il seguente:

«Art. 16. — 1. Dopo l'articolo 99 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

"Art. 99-*bis (Adeguamento della normativa sulle patenti di guida alle norme internazionali).* — 1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, può disporre, ai sensi del punto 6 dell'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE, l'eliminazione della foto dalla patente, nonché l'adozione di un modello di patente idoneo a consentire l'annotazione e l'elaborazione dei dati in esso inseriti.

2. In caso di eliminazione della foto la patente deve essere accompagnata, durante la guida, da un valido documento di identità personale".

2. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanità per gli articoli da 470 a 485. In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di *handicap*, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovrà altresì tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana i decreti relativi all'attuazione dell'allegato II e, di concerto con il Ministro della sanità, dell'allegato III alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE.

4. Il secondo comma dell'articolo 471 del regolamento di cui al comma 2 è abrogato».

— Il testo dell'allegato III alla prima direttiva del Consiglio CEE n. 80/1263/CEE è il seguente:

«NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E PSICHICA

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente allegato, i documenti sono classificati in due gruppi:

1.1. *Gruppo 1:* Conducenti di veicoli delle categorie A e B;

1.2. *Gruppo 2:* Conducenti di veicoli delle categorie C, D e E.

2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sarà stato rilasciato o rinnovato.

ESAMI MEDICI

3. *Gruppo 1:* I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato in merito a tale gruppo.

4. *Gruppo 2:* I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che fossero prescritti dalla legislazione nazionale.

Capacità visiva.

5. Tutti i candidati alla patente di guida devono sottoporsi ad un esame affidato ad un personale adeguatamente formato. Nei casi dubbi, il candidato deve essere esaminato da una autorità medica competente. Durante l'esame della vista, l'attenzione dovrà essere rivolta sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione notturna, sulle malattie progressive degli occhi, ecc. Qualora l'autorità preposta al rilascio delle patenti riconosca la necessità di portare lenti correttive per la guida, tale fatto deve risultare dalla patente di guida.

6. *Gruppo 1:* I conducenti di questo gruppo dovrebbero sottoporsi ad un esame della vista non oltre l'età di 70 anni e preferibilmente prima, e successivamente ad intervalli appropriati. Se, dopo correzione, candidati o conducenti di 40 anni o più hanno una vista inferiore a quella normale, pur soddisfacendo le condizioni minime indicate nei punti 6.1 e 6.2, dovrà essere ricercata la causa della diminuzione della vista prima del rilascio del rinnovo della patente. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia degli occhi, gli esami periodici dovrebero essere frequenti.

6.1. I candidati al rilascio o al rinnovo della patente di guida devono possedere un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,4 e preferibilmente di valore superiore a tale cifra per l'occhio più sano, o di almeno 0,5 per ambedue gli occhi, e di valore constatato durante un esame medico di almeno 0,2 per l'occhio meno sano. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che la vista del candidato o del conducente è diminuita di più di 20 gradi nella parte temporale del suo campo visivo o se l'interessato è colpito da diplopia o da un difetto di vista binoculare.

6.2. I candidati o i conducenti che vedono con un occhio solo possono ottenere la patente di guida o il suo rinnovo a condizione che un'autorità medica competente certifichi che tale condizione di vista monoculare esiste da un tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e l'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, sia di almeno 0,8. Tali persone non devono avere alcuna limitazione del campo visivo per questo occhio.

7. *Gruppo 2:* I candidati e i conducenti di questo gruppo devono sottoporsi ad un esame della vista allorché presentano la domanda per il rilascio della patente di guida e, preferibilmente, periodicamente in seguito. Se i candidati o conducenti di età pari a 40 o più anni hanno una vista corretta inferiore a quella normale pur soddisfacendo le condizioni minime di cui al punto 7.1., si dovrà cercare la causa della diminuzione della vista prima del rilascio o del rinnovo della patente.

7.1. I candidati al rilascio o al rinnovo della patente devono avere una vista binoculare accompagnata da un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,75 per l'occhio più sano o di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se l'interessato utilizza lenti correttive, la vista non corretta non deve essere inferiore a 0,1 e la correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o ha una vista binoculare difettosa.

7.2. L'uso di lenti a contatto da parte dei conducenti di tale gruppo può essere autorizzato su parere favorevole di un'autorità medica competente.

Udito.

8. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ad un candidato o conducente del gruppo 2 se il suo udito è tanto difettoso da creargli difficoltà nell'esercizio dei suoi compiti.

Stato generale ed incapacità fisiche.

9. *Gruppo 1:* La patente di guida senza condizioni restrittive non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti fisicamente minorati finché non abbiano sostenuto un esame di guida che provi la loro capacità a guidare un veicolo provvisto dei comandi di tipo normale.

9.1. Possono essere rilasciate o rinnovate patenti di guida con condizioni restrittive ai candidati o conducenti fisicamente minorati se i veicoli da essi guidati sono adattati alla necessità della loro condizione. Le restrizioni riportate sulla patente di guida devono precisare quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo.

9.2. In caso di dubbio, il candidato dovrà sottoporsi ad una prova pratica che consentirà di verificare le sue attitudini previo esame medico di un'autorità competente, e potrà essere allora rilasciata, se del caso, una patente di validità limitata in modo da consentire di seguire il caso. La valutazione delle incapacità fisiche deve basarsi essenzialmente su considerazioni meccaniche che consentano di determinare se l'incapacità constatata rischia, in un periodo di tempo prolungato, di impedire una manovra efficace e rapida e di disturbare l'uso dei comandi in tutte le circostanze, in particolare in caso di urgenza.

10. *Gruppo 2:* La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da un'incapacità che rischi di impedire la guida corretta e senza pericoli di un veicolo.

10.1. L'esame medico dei candidati o conducenti deve riguardare l'insieme dei movimenti del corpo — forza muscolare, controllo e coordinazione — in particolre per gli arti superiori e inferiori.

10.2. Qualora, posteriormente al rilascio della patente, sopravvenga un'incapacità che rischi di impedire la guida corretta e senza pericoli di un veicolo, il conducente deve interrompere la sua attività e sottoporsi ad un esame effettuato da un'autorità medica competente.

Affezioni cardiovascolari.

11. La patente di guida non deve essere né rilsciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare salvo in cui la domanda sia appoggiata da un parere di un medico autorizzato.

12. Per quanto riguarda i candidati o i conducenti del gruppo 2 l'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

Disturbi endocrini.

13. In caso di disturbi endocrini gravi diversi dal diabete, la legislazione degli Stati membri deve contenere disposizioni appropriate concernenti il rilascio o il rinovo delle patenti di guida.

14. *Gruppo 1:* La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata.

14.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata per un periodo limitato ai candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni menzionate nel punto 14, a condizione che si trovino sotto controllo medico.

15. *Gruppo 2:* La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di un trattamento con insulina.

Malattie del sistema nervoso.

16. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da:

a) encefalite, sclerosi a placche, miastenia grave o malattie ereditarie del sistema nervoso, associata ad una atrofia muscolare progressiva e a disturbi miotonici congeniti;

b) malattie del sistema nervoso periferico;

c) traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato e gli interessati siano capaci di usare i comandi di un veicolo in condizioni di sicurezza e di rispettare le norme del traffico.

Tali casi devono essere riesaminati periodicamente.

17. *Gruppo 1:* La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati conducenti epilettici. La legislazione nazionale può prevedere che, con parere medico autorizzato, possa essere rilasciata la patente ad una persona che abbia sofferto di epilessia in passato ma non abbia più avuto crisi da molto tempo (per esempio, due anni).

17.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da malattie cerebrovascolari salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato e a condizione che i comandi del veicolo siano adattati o modificati nella misura necessaria o che venga utilizzato un veicolo adeguato di tipo speciale. La durata di validità delle patenti di guida così rilasciate o rinnovate deve essere limitata conformemente ad un parere medico autorizzato.

17.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da una lesione del midollo spinale che abbia provocato una paraplegia, a meno che il veicolo non sia provvisto di comandi speciali.

18. *Gruppo 2:* La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti o che abbiano sofferto in passato di epilessia, di una malattia cerebrovascolare o di una lesione del midollo spinale che abbia provocato una paraplegia.

Turbe psichiche.

19. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti:

a) colpiti da turbe-psichiche dovute a malattie, traumatismi o operazioni del sistema nervoso centrale;

b) colpiti da ritardo mentale grave;

c) che soffrono di psicosi che abbia provocato tra l'altro una paralisi generale;

d) che soffrono di turbe neuropsichiche o di turbe della personalità,

salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato.

20. Per quanto riguarda i candidati o conducenti del gruppo 2, l'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

Alcole.

21. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti alcolizzati cronici. Se la domanda è appoggiata da un parere medico autorizzato, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata per un periodo limitato ai candidati o conducenti che siano stati alcolizzati cronici in passato. Questi casi devono essere riesaminati periodicamente.

22. Per quanto riguarda i candidati o conducenti del gruppo 2, l'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

Droghe e medicinali.

23. Abuso di droghe: La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza nei confronti di sostanze psicotrope.

24. Droghe o medicinali consumati regolarmente: La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti che consumano regolarmente droghe farmceutiche o medicinali capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato.

24.1. Per quanto riguarda i candidati o conducenti del gruppo 2, l'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

Malattie del sangue.

25. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato.

Malattie dell'apparato urogenitale.

26. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti che soffrono di una deficienza renale grave.

RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA.

27. La legislazione nazionale dovrà contemplare disposizioni che prevedano il ritiro della patente di guida, con parere medico autorizzato, qualora le autorità competenti vengano a conoscenza del fatto che lo stato di salute del titolare è tale che sarebbe stata rifiutata la domanda per l'ottenimento della patente di guida o per il suo rinnovo».

88G0321

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652180) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 220.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . . . L. 105.000
- semestrale . . . . . L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 375.000
- semestrale . . . . . L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 120.000

Abbonamento semestrale . . . . . L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221